

**GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI,
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE “NET COST” DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE (TPL) SU GOMMA DI INTERESSE REGIONALE
- REGIONE CAMPANIA -**

Lotto 1	CIG:73346210BA	CUP B19I16000010003
Lotto 2	CIG: 733468016A	CUP B19I16000010003
Lotto 3	CIG: 7334688802	CUP B19I16000010003
Lotto 4	CIG: 7334696E9A	CUP B19I16000010003

QUESITI RICONTRATI ALLA DATA DEL 21/06/2018

QUESITO N. 06 -Testo pervenuto:

- 1) Un operatore (la società X) può partecipare a due lotti nell’ambito di due diverse ATI (da costituirsi) con formazioni differenti, vale a dire: Lotto 1: mandataria la società A e mandante la società X; Lotto 2: mandataria la diversa società B e mandante sempre la medesima società X;
- 2) Posto che il divieto di cui all’art. 89, c. 7, del d.lgs. n. 50/2016 vieta che in una stessa gara (*rectius*: lotto) più di un concorrente si avvalga della medesima impresa ausiliaria, il medesimo operatore (la società X) può prestare tramite l’istituto dell’avalimento i propri requisiti a due aziende che intendono partecipare a due distinti lotti (stando all’esempio di cui al precedente quesito: Lotto 1: mandataria e ausiliata la società A e mandante ed ausiliaria la società X; Lotto 2: mandataria e ausiliata la diversa società B e mandante e ausiliaria sempre la medesima società X).

RISPOSTA AL QUESITO N. 06

- 1) Come già indicato al p.to 2) della risposta al quesito n. 05, è possibile partecipare a due o più lotti di gara presentandosi in ATI (da costituirsi) con formazioni differenti;
- 2) Tenuto conto che i lotti di gara sono dotati di autonomia funzionale (cfr. articolo 4 del Disciplinare di Gara, punto 4.4), può affermarsi che la procedura di gara presenta un oggetto plurimo, concernendo, quindi, l’indizione di tante gare per quanti sono i lotti, per ognuna delle quali ricorre un’autonoma procedura. Il divieto di cui all’articolo 14, punto 14.6, del Disciplinare di Gara non vale, pertanto, per il caso in cui due operatori economici che intendano partecipare a due distinti lotti si avvalgano della medesima impresa ausiliaria, purché quest’ultima possieda i requisiti di partecipazione richiesti per ciascun lotto dal bando di gara e ferme tutte le altre prescrizioni della *lex specialis* di gara.

QUESITO N. 07 - Testo pervenuto:

- 1) Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 16 (Contenuto della Busta "A - documentazione amministrativa"), punti 16.2, 16.3 e 16.4 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che il concorrente soddisfi l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 mediante: (i) la compilazione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 resa utilizzando il Modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante e (ii) la compilazione della relativa sezione del DGUE, senza quindi che sia necessario allegare né le singole dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 de D.Lgs. n. 50/2016 né una ulteriore dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente che renda la dichiarazione ex art. 80, per quanto a sua conoscenza, anche relativamente agli ulteriori soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9 ("Requisiti minimi di partecipazione"), punto 9.2 del Disciplinare di gara, secondo cui per i mezzi di prova relativi al requisito minimo di "Assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016", si rinvia all'art. 86, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016, si chiede conferma che detti mezzi di prova ed in particolare i certificati del casellario giudiziario dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016 e le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti, non debbano essere prodotti dal concorrente in sede di domanda di partecipazione, ma solo a seguito di eventuale richiesta da parte della Stazione Appaltante. Analogo quesito si formula con riferimento agli ulteriori mezzi di prova previsti dal citato art. 9 del Disciplinare di gara, in conformità all'art. 86, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016, per i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.
- 3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 16.6.3, lett. c) del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che la ripartizione del servizio/fornitura tra i partecipanti al medesimo RTI indicata in sede di domanda di partecipazione possa essere successivamente variata in occasione della presentazione dell'offerta, in conformità a quanto espressamente stabilito dall'art. 48, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (puntualmente richiamato dal Disciplinare di gara) secondo cui "nell'offerta devono essere specificate [...] le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

RISPOSTA AL QUESITO N. 07

- 1) Si confermano le previsioni della *lex specialis* di gara e si conferma in particolare quanto esposto nel quesito.
- 2) Si confermano le previsioni della *lex specialis* di gara e si chiarisce, che il rinvio all'art. 86, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 sui mezzi di prova, non riguarda la fase di presentazione della domanda di partecipazione, bensì quella successiva di comprova dei requisiti dichiarati. Si precisa, in particolare, che i certificati del casellario giudiziario dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016 e le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti, non debbano essere prodotti dall'operatore economico in sede di domanda di partecipazione, ma solo a seguito di eventuale richiesta da parte della Stazione Appaltante. Analogo chiarimento si formula con riferimento agli ulteriori mezzi di prova previsti dal citato art. 9 del Disciplinare di gara, in conformità all'art. 86, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016, per i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.
- 3) Si conferma che la ripartizione del servizio/fornitura tra i partecipanti al medesimo RTI indicata in

sede di domanda di partecipazione può essere variata in occasione della presentazione dell'offerta. Restano ferme le prescrizioni della *lex specialis* di gara in tema di RTI e, segnatamente, quanto previsto all'articolo 10 del Disciplinare di Gara.